

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) VIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) SANTARELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(TO) SCARANO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore ALFONSO SCARANO

Nella seduta del 07/03/2017 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Il giorno 8 aprile 2010 il ricorrente stipulava con l'odierna resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante la cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente sulla base del conteggio dell'11/03/2013.

Con reclamo addì 07/11/2016, il ricorrente chiedeva la retrocessione della complessiva somma di € 1.623,15 a titolo di commissioni ed oneri assicurativi non maturati e non stornati a seguito dell'anticipata estinzione.

L'intermediario respingeva la richiesta sulla base delle condizioni contrattuali; tuttavia si dichiarava disponibile, in via transattiva, alla corresponsione della somma di € 229,58 a titolo di rimborso delle commissioni di gestione del prestito, in applicazione del criterio "pro rata temporis", escludeva qualsiasi rimborso relativo a provvigioni percepite dal collocatore del prodotto fuori sede ed invitava il ricorrente a rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa per quanto afferente alla garanzia assicurativa.

La parte ricorrente si è pertanto rivolta all'ABF ribadendo la richiesta degli oneri non maturati di cui calcolati *pro quota*, per i seguenti importi: commissioni finanziarie: € 307,58,



commissioni accessorie: € 175,50, costi assicurativi: € 1.296,07, per complessivi € 1.623,15 (somma al netto dell'abbuono di € 156,00 riconosciuto in sede di conteggio estintivo), oltre interessi legali dalla data del reclamo al saldo, nonché le spese di lite.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, senza ribadire la vincolatività delle clausole contrattuali, afferma la non retrocedibilità delle provvigioni corrisposte al collocatore fuori sede, in quanto di carattere *up front*, come da precedenti decisioni dello stesso ABF che allega. Propone nel contempo il rimborso di € 229,58 a titolo di commissioni, di € 1.019,75 a titolo di premio assicurativo non maturato e di € 20,00 a ristoro di quanto versato per la presentazione del ricorso, chiedendo di rigettare ogni maggiore richiesta avanzata dal ricorrente.

DIRITTO

Il Collegio, richiamato il costante indirizzo interpretativo dei Collegi ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni e degli oneri assicurativi non goduti in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014); considerato che l'intermediario resistente ha fornito prova del pagamento delle commissioni accessorie corrisposte al collocatore fuori sede da considerarsi "up front"; considerato che il ricorrente ha affermato l'avvenuto rimborso di € 156,00, di cui solo € 78,00 riferiti agli oneri non maturati; ritenuto che, alla stregua dei criteri su enunciati, la somma complessivamente da rimborsare risulta pari a € 1.525,65, come da tabella che segue:

rate pagate	33	rate residue	39	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni intermediario</i>				567,84	307,58	78,00	229,58
<i>Oneri Assicurativi</i>				2.392,74	1.296,07		1.296,07
Totale							1.525,65

considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente; accertato che non sussistono i presupposti indicati dal Collegio di Coordinamento per il riconoscimento delle spese legali in favore di parte ricorrente,

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.525,65, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTAI